
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudice della cognizione, sentenza: specificazione delle modalità tecniche d'attuazione allo scopo di facilitare l'esecuzione forzata

Il giudice della cognizione, sebbene la legge non lo richieda, ben può specificare nella sentenza, allo scopo di facilitarne la futura esecuzione forzata ai sensi dell'art. 612 c.p.c. e indipendentemente da ogni istanza in tal senso, quali debbano essere le modalità tecniche d'attuazione del decisum, fermo restando il potere del giudice dell'esecuzione di provvedere altrimenti, nel rispetto del significato sostanziale della pronuncia e della finalità della stessa.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 26.2.2016, n. 3856

...omissis...

Premesso che l'eccezione di inammissibilità del ricorso attiene alla nozione di manifesta infondatezza del ricorso, per cui non ha alcun rilievo in questa sede, stante la giurisprudenza di questa Corte (Cass. SSUU. n. 19051 del 2010), con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, per essere la corte di merito - al pari del giudice di prime cure - incorsa nel vizio di extra petizione, avendo la originaria attrice richiesto l'accertamento dell'illegittima apertura di una finestra e non già l'allargamento di una preesistente.

La censura è destituita di pregio.

Questa Corte ha avuto modo di osservare che qualora una pretesa servitù si eserciti per mezzo di un'opera, l'azione negatoria servitutis è diretta anche alla demolizione dell'opera stessa come lesiva del diritto di proprietà e la domanda ha - anche in

conformità del disposto dell'art. 949 c.c., comma 2 - contenuto di richiesta di condanna all'eliminazione o modificazione dell'opera. La statuizione del giudice del merito, nel proporre due alternative (trasformazione o delimitazione dell'opera) per eliminare la negata servitù, non contrasta con le disposizioni dell'art. 612 c.p.c., nè invade il campo di competenza del giudice dell'esecuzione, al quale resta salvo il potere di dettare le modalità per l'esecuzione della sentenza (Cass n. 684 del 1970).

Applicando tale condivisibile precedente all'actio negatoria servitutis di veduta aperta a distanza inferiore a quella legale, ed esaminando il vizio di ultrapetizione denunciato nella fattispecie, va ulteriormente precisato che l'oggetto immediato della domanda non richiede altro se non la richiesta (espressa o anche implicita) di eliminare la veduta stessa. Le eventuali ulteriori istanze della parte attrice, volte ad ottenere una determinata modalità di soppressione della veduta (arretramento a distanza legale, c.d.

accecamiento, trasformazione in luce, demolizione o altro ancora) non formano oggetto di domanda in senso tecnico, ma costituiscono una mera sollecitazione dell'esercizio di poteri che competono d'ufficio al giudice della cognizione. Questi, infatti, sebbene la legge non lo richieda, ben può specificare nella sentenza, allo scopo di facilitarne la futura esecuzione forzata ai sensi dell'art. 612 c.p.c. e indipendentemente da ogni istanza in tal senso, quali debbano essere le modalità tecniche d'attuazione del decisum, fermo restando il potere del giudice dell'esecuzione di provvedere altrimenti, nel rispetto del significato sostanziale della pronuncia e della finalità della stessa (v. di recente, Cass n. 5413 del 2015).

Del resto è del tutto inapplicabile al caso di specie l'invocato precedente di questa Corte (Cass n. 2258 del 2009 e Cass n. 22553 del 2009), che lungi dall'avallare la tesi del ricorrente, presuppone una situazione processuale affatto diversa, giacchè pur riconoscendosi che la domanda di regolarizzazione costituisce quantitativamente un minus rispetto alla negatoria servitutis, ha sottolineato che necessitava di accertamenti, diversi ed ulteriori rispetto alla domanda di eliminazione della veduta, su cui in primo grado non vi era stato possibile attuare un compiuto contraddittorio, ragione per la quale era impedita una pronuncia in tal senso.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la omessa valutazione delle prove offerte ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., con violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., oltre a vizio di motivazione, per non avere la corte distrettuale ritenuto la sussistenza dell'intervenuta usucapione non considerando gli effetti del riconoscimento della preesistenza della finestra rispetto all'asserito evento dell'allargamento, stante peraltro la non credibilità della deposizione di testi rese dalle persone indicate dall'art. 247 c.p.c.. Aggiunge il ricorrente che i giudici del merito avrebbero, inoltre, errato nel non verificare le ragioni dell'asserito allargamento della finestra, non ponendo l'art. 1067 c.c., comma 1, un divieto assoluto di qualsiasi attività del proprietario del fondo dominante.

Il motivo non merita accoglimento.

Sulla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., norma che può essere considerata principio generale, come le norme poste dal libro 6 titolo 2 del codice civile che regolano la materia dell'onere della prova, dell'astratta idoneità di ciascuno dei mezzi presi in considerazione all'assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze, della forma che ciascun di essi deve assumere, ma non afferisce alla valutazione dei risultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi stessi, valutazione regolata dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la cui erroneità ridonda, eventualmente, in vizio deducibile ex art. 360 c.p.c., n. 5, per costante insegnamento di questa Corte, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere inteso a far valere, a pena d'inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed

insanabile contrasto tra gli stessi; non può, invece, essere inteso a far valere, come nel motivo in esame, la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente, il motivo di ricorso si risolverebbe - com'è, appunto, per quello del quale trattasi - in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè, com'è del pari da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie - da un esame logico e coerente non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie ma di quelle tra esse che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (Cass n. 12747 del 2003; Cass n. 11933 del 2003; Cass n. 5434 del 2003).

D'altronde, il motivo, non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto e già per ciò solo inammissibile per i generali principi in precedenza riportati, neppure risulta adeguatamente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denuncia l'erronea od insufficiente valutazione.

Allorchè, infatti, con il ricorso sia denunciato un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruità e/o l'insufficienza delle argomentazioni svolte in ordine alle prove per asserita omessa od erronea loro valutazione, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle dette risultanze mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all'uopo, per il principio di autosufficienza del ricorso stesso, il semplice richiamo delle deposizioni e delle dichiarazioni acquisite nella fase di merito, od una loro frammentaria riproduzione, e la prospettazione del valore probatorio di esse, o della riportata parte di esse, quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice del merito con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione (Cass. n. 12477 del 2002; Cass. n. 8388 del 2002; Cass. n. 15124 del 2001 e Cass. n. 7434 del 2001).

Nella specie, per contro, dall'esame di quanto dedotto non è dato desumere la ragione per la quale la corte territoriale avrebbe dovuto ritenere maturata l'usucapione della servitù di veduta, pur alla luce delle deposizioni di segno negativo dei testi indotti da parte attrice, peraltro coincidenti con i dati oggettivi rilevati dall'ausiliario del giudice. Dunque la motivazione fornita dal detto giudice nell'assunta decisione risulta adeguata e tutt'altro che incoerente, basata com'è su considerazioni logiche ed esaurienti in ordine all'oggettivo valore probatorio attribuibile agli elementi di giudizio ritenuti idonei e sufficienti a giustificare la pronuncia, e questa risultando coerente e consequenziale alla razionale valutazione di essi; un giudizio, dunque, operato

nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa.

Ultima notazione in ordine alla pretesa violazione dell'art. 247 c.p.c. ravvisata nell'aver il giudice a quo ritenuto attendibili i testi indotti da parte attrice: trattasi di valutazione del tutto legittima da parte del giudice del merito ove, come nella specie, supportata da motivazione del tutto logica ed adeguata. Se è ben vero, infatti, che sarebbe illegittima ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dai parenti e dalle persone aventi un interesse di mero fatto ad una determinata soluzione della controversia, non di meno è consentito al giudice del merito valutare i detti vincoli di parentela ed interesse, in concorso con ogni altro utile elemento, ai fini della verifica della maggiore o minore credibilità della deposizione resa dal teste; ciò in quanto, allorchè una pluralità di testi riferisca in modo difforme ed inconciliabile in ordine alle medesime circostanze, il detto giudice, tenuto conto di ogni altro elemento, può legittimamente assumere quale criterio discriminante circa la rispondenza al vero delle asserzioni di ciascun teste la circostanza oggettiva del riscontro con l'esito dell'elaborato peritale, senza alcuna incidenza del vincolo di parentela che l'unisca all'una delle parti.

Quanto al resto, va, anzitutto, rilevato come la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo il quale l'aggravamento dell'esercizio della servitù, operata sul fondo dominante, va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con quello servente e se il sacrificio, con la stessa imposto, sia maggiore rispetto a quello originario, a tal riguardo valutandosi non solo la nuova opera in sè stessa, ma anche con riferimento alle implicazioni che ne derivino a carico del fondo servente, assumendo in proposito rilevanza non soltanto i pregiudizi attuali, ma anche quelli potenziali connessi e prevedibili, in considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul fondo anzidetto (v., tra le altre, Cass. n. 209 del 2006; Cass. n. 17396 del 2004; Cass. n. 9675 del 1999; Cass. n. 8612 del 1994; Cass. n. 4523 del 1993). Orbene l'apprezzamento della corte di merito in ordine alla sussistenza dell'aggravamento della servitù di luce in veduta in conseguenza delle immutazioni apportate al fondo dominante, con l'"abbassamento" dell'apertura che prima era un "prendi luce", stante la realizzazione di un cucinotto, per cui la camera intermedia del Y aveva avuto la necessità di essere illuminata ed arieggiata attraverso altra sorgente, quale la finestra in questione che consente continue inspectio e prospectio sul fondo servente, assoggettandolo a una servitù qualitativamente e quantitativamente più gravosa, risulta adeguatamente motivata, oltre che corrispondente ai principi affermati da questa Corte in detta materia. In presenza di ciò, infatti, a nulla rileva la circostanza, su cui si basa la contestazione del ricorrente, che fin dall'acquisto vi fosse una luce e la trasformazione dell'immobile, dotandolo del servizio cucina, sarebbe irrilevante a determinare la ritenuta diversità di veduta, giacchè la suddetta trasformazione, come accertato dai giudici di merito, è avvenuta con la creazione di una ben più ampia apertura, avendo fino a pochi anni prima una forma quadrata, con dimensioni ridotte (circa m. 0,40 x m. 0,40 ed un'altezza di circa m. 2 - 3 dal piano di campagna), per cui ha assunto, per effetto del suddetto ampliamento, una nuova configurazione e funzione, che incorre nel divieto di cui all'art. 1067 c.c..

Conclusivamente il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio.

p.q.m.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori come per legge.